



Regione Siciliana

Ordinanza n. OL/RF del 27 gennaio 2015

\* \* \* \*

*Il Presidente della Regione Siciliana*

*Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 - misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/03, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013 -*

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visti** gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Vista** la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";
- Vista** la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191, così rubricato "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi", che prevede, al suo comma 1, che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...)";
- Visto** il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse "(...) possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti";
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005";
- Visto** il D. Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare, **Particolo 177** (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e



Regione Siciliana

senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"; **Articolo 178** (Principi) secondo cui: "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"; **Articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 3**, enuncia che: "lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica"; **Articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 7**, sancisce quanto segue: "le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE";

**Visto** Il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

**Considerato** che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell'art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

**Vista** l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

**Visto** l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n.148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;

**Considerato** che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante Circolare 6 agosto 2013, formalizzava la cessazione del regime transitorio previsto dalla Circolare dello stesso Ministero del 30 giugno 2009 ed in particolare affermava che: "le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio



Regione Siciliana

*la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico e biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia*”;

**Considerato** che la citata Circolare 6 agosto 2013 (*Ammissibilità in discarica dei rifiuti trito vagliati - Superamento circolare 30 giugno 2009*), costituisce a sua volta, un *richiamo – sollecito* precipuamente indirizzato alle Regioni, le quali debbono *“osservare le ulteriori iniziative necessarie, in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie”*;

**Considerato** che con provvedimento n. 857 del 10 ottobre 2013 il Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti ex O.P.C.M. 9 luglio 2010 n. 3887 e D.L. 43/2013 ha dettato specifiche disposizioni al fine di dare attuazione a quanto richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilendo precise tempistiche per l’adeguamento dell’impiantistica esistente alle nuove direttive ministeriali;

**Considerato** che diversi gestori di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

**Considerato** che il Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella L. n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell’ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

**Considerato** che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo sono in corso i lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico biologico comprensivo di linee dedicate alla produzione di compost di qualità, mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna, Gela e Messina sono in corso le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori;

**Considerato** che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è in corso l’istruttoria da parte dell’Autorità Competente - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – per la quale sono scaduti i termini della consultazione pubblica ed è stato emesso il parere da parte della Commissione Tecnica VIA-VAS;

**Considerato** che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell’adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, la capacità impiantistica di trattamento biologico limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte all’intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di



Regione Siciliana

quantitativi di rifiuti tal quali presso le discariche ad oggi autorizzate, dotate di impianti di sola triturazione e deferrizzazione;

**Considerato** che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio – economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle programmazioni d'ambito che le competenti SRR istituite sul territorio regionale devono predisporre anche in aggiornamento rispetto all'attuale piano regionale approvato;

**Considerato** che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, è necessario garantire la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 9/Rif del 24 dicembre 2014 "Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 - misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/03, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013 " con scadenza il 27 gennaio 2015;

**Rilevato** che sul territorio della Regione Siciliana da qualche mese è acclarata la situazione di deficit nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo regionale;

**Considerato** che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl per effetto del decreto autorizzativo DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS 901/11, è ad oggi oggetto di diffida ex art. 29 decies del D. Lgs. 152/06 da parte del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e che la diffida prevede lo svolgimento di un periodo di verifica della funzionalità dell'impianto, mediante l'utilizzo di rifiuti in 2 aie, rispetto alle 54 esistenti, per quanto attiene alla biostabilizzazione ed in 2 aie rispetto alle 6 esistenti per quanto attiene al compostaggio, della durata di tre mesi;

**Considerato** che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse provincie del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quali pari a circa 2.200 ton/giorno;

**Considerato** che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di selezione della ditta OIKOS Spa per un quantitativo corrispondente a circa 800 ton/giorno di rifiuti tal quali;

**Considerato** che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la necessità di conferire presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 3.000 ton/giorno di rifiuti;



Regione Siciliana

- Considerato** che ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale i quali non sarebbero comunque dotati di adeguati impianti di trattamento biologico;
- Ritenuto** necessario, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, adottare modalità tecnico gestionali dell'impianto che consentano il trattamento della totalità della frazione umida di sottovaglio, sia pure per un tempo inferiore a quello necessario a consentire la completa stabilizzazione di quest'ultima derogando temporaneamente dall'obbligo di raggiungimento del valore fissato di IRD pari a 1000 mg O<sub>2</sub> kg SV<sup>-1</sup> h<sup>-1</sup> di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010 ed al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011;
- Ritenuto** che tale soluzione, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, consente il mantenimento di un maggiore ed accettabile grado di tutela ambientale ed un minore impatto sulle matrici ambientali dovuto al fatto che la stabilizzazione, seppure non completa, della frazione organica può consentire il contenimento delle emissioni di sostanze odorogene e di altre sostanze inquinanti volatili nei rifiuti destinati allo smaltimento, nonché una sensibile diminuzione del carico organico biodegradabile in essi presente ed il conseguente alleggerimento degli impatti ambientali connessi alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- Ritenuto** che l'aumento delle quantità di rifiuto sottoposto a trattamento meccanico biologico a monte dello smaltimento può essere ottenuto mediante la riduzione dei tempi di maturazione, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501 e non con il codice CER 190503 (FOS);
- Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 settembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente ed in particolare dell'impianto gestito dalla Sicula Trasporti S.p.A.;
- Vista** l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 7/rif del 06 novembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare "misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/2003, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013";
- Vista** l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 8/rif del 28 novembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente;
- Considerato** che negli ultimi giorni sono stati ridotti i conferimenti presso le discariche di Trapani e Gela (CL) determinando una crisi igienico sanitaria in molti Comuni del territorio regionale;
- Considerato** che già da qualche mese è stato disposto il divieto *sine die* dei conferimenti di rifiuti presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME);



Regione Siciliana

- Considerato** che la situazione venutasi a determinare è di assoluta imperiosità e pertanto necessita l'attuazione del principio di leale collaborazione e di mutuo soccorso fra enti appartenenti ad ambiti territoriali diversi e relativi impianti ad essi asserviti;
- Ritenuto** che è necessario individuare forme speciali di gestione sull'impiantistica regionale al fine di consentire nel brevissimo periodo il conferimento dei rifiuti prodotti dai comuni della Regione Siciliana;
- Ritenuto** che tali forme di gestione dovranno essere comunque attivate per un periodo limitato di tempo;
- Visto** il verbale della riunione svoltasi presso la Prefettura di Catania in data 21 gennaio 2015;
- Vista** la nota prot. n. 70377 del 5 novembre 2014 con la quale ARP A Sicilia Catania esprime parere sulla Ordinanza n. 7/Rif del 6 novembre 2014;
- Vista** la nota prot. n. 127 del 5 gennaio 2014 con la quale la Provincia Regionale di Catania;
- Vista** la nota del 19 gennaio 2015 con la quale la Sicula Trasporti S.r.l. comunicava che *"alla data del 18 gennaio 2015, da registro di carico, sono state abbancate nella vasca, di cui alle autorizzazioni citate in oggetto, tonn 993.965,78 di cui ton 44.291,08 abbancate dal giorno 01.01.2015 al giorno 18.01.2015"*;
- Vista** la nota prot. n. 2980 del 23 gennaio 2015 con la quale si è provveduto a richiedere agli Organi di controllo avente competenza nel territorio della Provincia di Catania la conferma dei pareri tecnici e tecnici-sanitari già espressi a supporto delle precedenti ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 ed in ultimo con la ordinanza n. 9/Rif del 24 dicembre 2014;
- Visto** il parere espresso, in data 26 gennaio 2015, con nota prot. n. 5200 di pari data dalla Provincia Regionale di Catania con cui viene rilasciato parere favorevole *"(...) limitatamente alle quantità di rifiuti solidi urbani ivi indicate per detti impianti"* e *"(...) con la specifica prescrizione indicata nella nota prot. n. 127 del 5 gennaio 2015"*;
- Visto** il parere espresso, in data 26 gennaio 2015, dall'ARPA ST Catania e acquisito al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 3324 del 26 gennaio 2015 con cui si esprime favorevolmente alla emissione del provvedimento contingibile ed urgente *"(...) subordinato all'integrale accoglimento delle indicazioni/prescrizioni di cui al precedente parere reso da questa struttura con la nota prot. n. 70377/2014"*;
- Visto** il parere espresso dall'ASP Catania in data 26 gennaio 2015 prot. n. 8435 che relativamente al ricorso ad impianti mobili di biostabilizzazione fa espresso rinvio alla nota prot. n. 127 del 05 gennaio 2015 della Provincia Regionale di Catania;
- Ritenuto** che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, non sia possibile altrimenti provvedere alla gestione regionale del ciclo integrato dei rifiuti;
- Considerato** che, allo stato, non è possibile provvedere altrimenti con mezzi ordinari, atteso che, alla cessazione dello stato di emergenza corrisponde, giusta OCDPC n. 148/2013, la presente fase di coordinamento per il rientro definitivo della materia commissariata agli enti ordinariamente competenti, mediante il completamento delle iniziative in itinere e la risoluzione delle problematiche eventualmente insorte e sopra meglio rappresentate;



Regione Siciliana

**Considerato** che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

**Ritenuto** che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria; Tutto quanto sopra premesso,

**ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per un periodo decorrente dal 28 gennaio 2015 al 27 febbraio 2015 di reiterare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 6 novembre 2014 esclusivamente per la parte relativa ai seguenti impianti gestiti dalla Sicula Trasporti S.r.l. e Oikos S.p.A..

**Art. 1**

**Alla SICULA TRASPORTI S.r.l.**

In deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011 ed al provvedimento di diffida emanato dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 37583 del 30 settembre 2014:

- a) di osservare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/rif del 6 novembre 2014 specificatamente per l'impianto di biostabilizzazione;
- b) l'utilizzo delle aie dell'impianto di trattamento biologico, ad eccezione di quelle interessate dalla sperimentazione imposta con il provvedimento del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 37583 del 30 settembre 2014, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;
- c) relativamente alle attività di carico delle aie di biostabilizzazione dovranno essere immediatamente ripristinate le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di AIA;
- d) all'atto del carico di ogni singola aia dovrà essere garantito, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del range di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
- e) qualora non già in essere, dovrà essere effettuata la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola aia di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola aia, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
- f) dovrà essere garantita la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione



Regione Siciliana

della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura, al fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorogene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti;

- g) tale riduzione, ottemperando a quanto sopra indicato, potrà essere effettuata anche per i rifiuti provenienti dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati gestito dalla ditta OIKOS S.p.A.;
- b) la tariffa applicata dalla ditta per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla riduzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta;

Art. 2

Alla OIKOS S.p.A.

Di mantenere la tritovagliatura pari a 1040 tonn/die, quantità da compensare secondo medie settimanali, effettuata secondo quanto già previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif/2014, in deroga al decreto AIA n. 661/2008. Restano salve le prescrizioni adottate dagli organi di controllo territorialmente competenti che impongono una adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi indicati nel verbale del 23 dicembre 2014 da parte di ARPA ST-Catania e Provincia Regionale di Catania e a quelle indicate nella nota prot. n. 133371 del 23 dicembre 2014 della ASP Catania.

I rifiuti trattati come al punto precedente potranno essere conferiti in vasca dopo il processo di biostabilizzazione di cui al precedente art. 1.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di Legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Al Dipartimento Regionale della Sanità, all'ARPA Regionale, all'ARPA ST di Catania e Siracusa, alla ex Provincia regionale di Catania e di Siracusa, alla ASP di Catania e di Siracusa, al Comune di Catania, alla Sicula Trasporti srl, alla OIKOS;
- a tutti i soggetti interessati dalla presente ordinanza;
- la pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*


\* \* \* \*

**RENDE NOTO**

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

*Il Presidente della Regione Siciliana*

*(On. Rosario Crocetta)*



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosario Crocetta', written over the seal.